

Trib. BS – sezione G.i.p./G.u.p. (Dr. Colombo) – sentenza n. 195 del 1.2.2023 - abbreviato

Maltrattamenti in famiglia – valutazione delle dichiarazioni della parte civile – comuni criteri di affidabilità – omissione di circostanze contrarie al proprio interesse

La netta contrapposizione tra i racconti e la forte conflittualità tra le parti, evidenziata anche dalla pretesa risarcitoria sottesa alla costituzione di parte civile, rendono necessaria una valutazione rigorosa delle dichiarazioni della persona offesa. A tal fine, sono da valorizzare quali indici di affidabilità l'assenza di contraddizioni, la completezza del racconto (comprensivo anche di fatti e circostanze contrari al proprio interesse) e la descrizione dettagliata degli eventi.

La parte civile che ometta di riferire circostanze rilevanti nonostante - accusando un altro soggetto di fatti di rilievo penale - abbia spontaneamente assunto l'obbligo di dire la verità, non può, dunque, considerarsi affidabile e tale valutazione negativa dell'unica fonte di prova diretta rende impossibile una ricostruzione dell'accaduto completa e dettagliata tale da giustificare una condanna penale.

Maltrattamenti in famiglia – reato abituale – pochi episodi circoscritti nel tempo e nascenti da occasioni particolari – insussistenza del fatto

Laddove i fatti rappresentati dalla persona offesa siano pochi, distanti e circoscritti nel tempo, nonché riconducibili a situazioni particolari rispetto alla più ampia relazione tra le parti, si pone in serio dubbio la sussistenza di uno degli elementi costitutivi del reato: la reiterazione di condotte tali da connotare il rapporto in termini di sistematica aggressione di una parte ai danni dell'altra, la quale viene così relegata in una posizione di soggezione.